

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2773

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENTO, ZANELLA

Norme in materia di oratori parrocchiali

Presentata il 20 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tante comunità, l'oratorio ed altre realtà parrocchiali provvedono ad attività educative e culturali che rappresentano un prezioso punto di riferimento, coniugando insieme formazione alla vita e attenzione ai problemi sociali. Gli oratori sono, infatti, realtà che, forti della loro tradizione, continuano ad essere importanti luoghi di riferimento per bambini ed adolescenti nonché occasione di coinvolgimento degli adulti che si impegnano ad aiutare i minori nella delicata fase della loro crescita.

Molti oratori sono strutture dotate di ambienti differenti utilizzati per attività di ogni tipo e se il momento ricreativo rappresenta un aspetto importante della vita degli oratori, è anche vero che spesso, in tali luoghi, si elabora cultura, mediante l'uso di biblioteche aggiornate attente alle questioni epocali e con una trattazione di

argomenti che meritano la massima attenzione da parte della famiglia e della comunità nel suo complesso.

L'incrocio di rapporti che nascono dalla condivisione di queste esperienze dà forma all'identità dell'oratorio. Essi non sono solo uno spazio a cui si accede perché si è iscritti o si partecipa a un'iniziativa ma, pur nella loro diversità, sono i luoghi in cui è possibile educare i ragazzi a crescere e a far parte della società. Negli oratori, infatti, i ragazzi possono crescere grazie alle esperienze d'incontro che hanno con i coetanei, ma anche con ragazzi più grandi e più piccoli, nonché con diverse figure adulte di riferimento, possono esprimere le proprie potenzialità, sviluppare la creatività, misurarsi con i propri limiti, confrontarsi con gli adulti, assumersi delle responsabilità.

Formare la personalità dei giovani non è mai stato facile, ma non lo è, soprattutto, nel tempo attuale, che registra preoccupanti spinte al disimpegno e all'indifferenza. Ed infatti spaventa il numero, sempre più elevato, di giovani che si tolgono la vita, in un mondo privo di ideali e mentre essi, invece, sono alla ricerca di precise identità.

Ma la funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali non è stata sinora sufficientemente riconosciuta, né sono stati valorizzati il loro ruolo insostituibile e l'azione peculiare svolta nella società, soprattutto nei confronti dei minori, in particolare degli adolescenti e dei giovani nella fase più delicata della loro crescita, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

Da ciò nasce la necessità di un riconoscimento legislativo più ampio e forte, che affidi agli oratori compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e dell'azione che essi di fatto svolgono, nonché la necessità di assicurare certezze economiche, al fine di garantire l'attuazione degli interventi nel settore culturale e sociale, che spesso caratterizzano l'itinerario oratoriano. Si tratta di una presa d'atto dell'importante ruolo storicamente svolto nei settori più diversi, che non si limita ad attività esclusivamente religiose.

Gli oratori parrocchiali hanno sempre rappresentato un momento di aggregazione, di formazione e di crescita sociale: pertanto si è ritenuto, con la presente proposta di legge, di affidare ad essi compiti di grande rilievo formativo ed educativo, soprattutto in presenza dei rilevanti cambiamenti che stanno attraversando la società sia a causa della pressione migratoria, che determina problemi complessi

che vanno oltre la generosa accoglienza delle comunità locali, sia a causa dei forti cambiamenti determinati dalla innovazione tecnologica. Gli oratori, anche rispetto a questi fenomeni, se adeguatamente sostenuti, possono svolgere un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, favorendo l'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione, valorizzando le capacità degli individui, diffondendo il volontariato, aiutando i più deboli, sostenendo le famiglie nel progetto educativo.

Va ricordato che il 18 ottobre 2000 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente la legge n. 328 del 2000, sull'assistenza sociale.

Lo scopo della presente proposta di legge, pertanto, è quello di favorire una più intensa ed efficace collaborazione tra le regioni e le diocesi delle varie regioni, per l'avvio di un confronto e per l'individuazione di obiettivi, quali lo sviluppo della crescita dei minori e la prevenzione del disagio sociale minorile. Tutto questo per sviluppare sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee di intervento concordate e condivise in favore dei ragazzi, degli adolescenti e delle loro famiglie.

Bisogna ricordare che alcune regioni si sono già mosse con iniziative specifiche. Ricordiamo la regione Lazio, che ha già approvato una legge regionale, la regione Umbria e la regione Piemonte. Da qui la necessità di assicurare da parte dello Stato adeguati contributi economici, quando cultura e attenzioni sociali caratterizzano l'itinerario oratoriano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Nell'ambito dei principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328, lo Stato riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da esercitare ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

(Competenze).

1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello sport, alla promozione di attività culturali nel tempo

libero, al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

ART. 3.

(Richiesta di contributi).

1. L'oratorio e ogni articolazione parrocchiale che attivi valide iniziative socio-culturali, con specifica attenzione ai problemi della comunità e in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, possono presentare richiesta, entro il mese di dicembre di ogni anno, per la concessione di contributi finanziari finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime iniziative, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4.

(Requisiti delle richieste di contributi).

1. La richiesta di contributi di cui all'articolo 3 deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui risultino il tipo di iniziative programmate ed attuate, nonché i risultati complessivamente conseguiti, con i relativi indici di partecipazione dei destinatari degli interventi realizzati.

2. La richiesta di cui al comma 1 individua:

a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui alla lettera a);

c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e sociale;

d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.

3. Gli oratori parrocchiali, ai fini della attuazione degli interventi previsti dal comma 2, si avvalgono della collaborazione degli enti e delle organizzazioni operanti nel settore, integrati da rappresentanti delle diocesi interessate.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0028980